

Civile Ord. Sez. 6 Num. 9206 Anno 2020

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA

Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO

Data pubblicazione: 20/05/2020

ORDINANZA

sul ricorso 12670-2019 proposto da:

DIPIERRO MICHELE, MOLA ANTONIO, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato BERNARDINO PASANISI;

- ricorrenti -

contro

LATORRACA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLA ROTOLO;

- controricorrente -

15974
12

A

avverso la sentenza n. 175/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 20/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

FATTI DI CAUSA

1.- Giuseppe Latorraca ha convenuto avanti al Tribunale di Taranto Antonio Mola, quale amministratore della s.r.l. Bellaria, e Michele Dipierro, quale liquidatore della medesima società, per sentire accertare la loro responsabilità ex art. 2395 cod. civ., anche con condanna al risarcimento dei conseguenti danni.

A fondamento della propria richiesta ha posto il comportamento tenuto da costoro nell'ambito dell'esecuzione di una transazione che aveva concluso con Antonio Mola, in proprio e nella veste di amministratore della s.r.l. Bellaria.

2.- Con sentenza depositata nel marzo 2017, il Tribunale di Taranto ha accolto le domande attoree.

Avverso la sentenza è stato proposto appello avanti alla Corte di Lecce – Sezione di distaccata di Taranto. Che lo ha respinto, con sentenza depositata in data 20 marzo 2019.

3.- In proposito, la Corte territoriale ha prima di tutto respinto l'eccezione di nullità della sentenza del primo grado per vizio di costituzione del giudice del primo grado, «per avere lo stesso pronunciato sentenza nella causa R.G. n. 447/2009, promossa avanti al Tribunale di Taranto al fine di ottenere declaratoria di nullità della transazione del 12.8.2006».



Anche richiamando l'orientamento di questa Corte, la sentenza ha ritenuto che la circostanza che un magistrato sia stato autore di pronunce in «cause analoghe e parallele» non integra causa di astensione obbligatoria, pure sottolineando che la disposizione dell'art. 51 cod. proc. civ. «non è suscettibile di interpretazione estensiva, né analogica».

4.- In prosieguo, la Corte territoriale ha respinto l'eccezione di invalidità della transazione per pretesa temeraria ai sensi dell'art. 1971 cod. civ.

Riscontrato che per integrare la fattispecie richiamata occorre che la pretesa sia totalmente infondata e che la parte versi in mala fede, la sentenza ha rilevato, in primo luogo, che una delle pretese azionate da Latorraca era «tutt'altro che temeraria, «considerate le circostanze con cui Mola Antonio aveva spregiudicatamente estromesso dal progetto di costruzione e dal relativo affare il Latorraca».

Ha osservato, altresì, che «quella del 12.8.2006 [era] una "transazione generale": a fronte di tutte le pretese (di adempimento e risarcitorie) di Latorraca, il Mola e la società dallo stesso costituita proprio per dare esecuzione al progetto ideato con il Latorraca, si impegnavano a trasferirgli due unità immobiliari con relativi box»; «alla concessione in favore del Latorraca si contrapponeva il totale sacrificio di tutte le pretese di quest'ultimo».

5.- Inoltre, la Corte territoriale ha giudicato infondata la doglianza degli appellanti, per cui nella specie non sussistevano i presupposti per far valere nei loro confronti la responsabilità prevista dall'art. 2395 cod. civ.

Riscontrato che la responsabilità considerata da tale norma ha natura extracontrattuale e che attiene agli atti dolosi o colposi

degli amministratori che danneggino direttamente un socio o un terzo, la sentenza ha osservato quanto segue.

«E' indubbio che tanto il Mola, quanto il Dipierro, quest'ultimo quale "uomo di paglia" liquidatore della Bellaria s.r.l., abbiano posto in essere condotte dolosamente volte a danneggiare il Latorraca. Il primo, in particolare, aveva estromesso di fatto quest'ultimo dal comune progetto di lottizzazione ed edificazione di un complesso immobiliare in Massafra, sostanzialmente sostituendolo con una società interamente facente capo a lui, la Bellaria appunto, che acquistava il vasto suolo già compromesso in vendita a entrambi. Per evitare la condanna al risarcimento dei danni derivanti da una simile condotta, il Mola in proprio e quale amministratore di Bellaria stipulava la più volte menzionata transazione, che veniva garantita con polizza fideiussoria».

«Dopo avere venduto tutte le unità immobiliari edificate, tranne le due promesse al Latorraca con la transazione, la Bellaria veniva posta in liquidazione e il Dipierro, uomo di paglia a tutto tondo, ne era nominato liquidatore; invece di comparire innanzi al notaio, per come convenuto, onde trasferire la proprietà dei due immobili, Dipierro Michele, quale liquidatore di Bellaria, prometteva in vendita le dette unità immobiliari al tale Sanarica Angelo Vito e alla sorella Dipierro Pamela. A quel punto il Latorraca chiedeva, e otteneva dal giudice presso il Tribunale di Taranto, sequestro conservativo, che trascriveva il 31.3.2009, realizzando che lo stesso giorno, ma con numero anteriore, erano state trascritte le compravendite dei due immobili in favore della Dipierro e di tale Santese Davide».

«A ciò si aggiunga che la Bellaria non provvedeva a pagare l'ultima rata della polizza fideiussoria, che pertanto veniva

meno, lasciando così il Latorraca "con un pugno di mosche in mano"».

Da tali accadimenti, la Corte pugliese ha tratto la sussistenza, «più che evidente», del «dolo che connotava le condotte degli odierni appellanti», che «causavano un danno diretto a Latorraca Giuseppe, agendo nelle rispettive vesti al solo scopo di frodare quest'ultimo, sulla scorta di un rapporto e di un intento fraudolento addirittura anteriori alla nascita della società». «I danni subiti dall'appellato non rivenivano dall'incapienza della compagine sociale, ma direttamente dalle condotte tenute dagli appellanti, tra cui l'omesso pagamento dell'ultima rata della polizza fideiussoria. E' appena il caso di aggiungere che l'amministratore incorre in responsabilità anche quando agisce nell'interesse della società».

6.- Avverso questo provvedimento presentano ricorso Antonio Mola e Michele Dipierro, affidandosi a cinque motivi di cassazione.

Resiste, con controricorso, Giuseppe Latorraca.

7.- Entrambe le parti hanno anche depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

8.- Il primo motivo di ricorso assume «nullità del procedimento ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ. in relazione all'art. 158 cod. proc. civ. e all'art. 51 cod. proc. civ.».

Ritiene dunque il ricorrente che, nella specie, ricorra un'ipotesi di nullità della sentenza del primo grado del giudizio ex art. 51 n. 4 e 158 cod. proc. civ. Questo perché il giudice, «che nel giudizio promosso da Bellaria s.r.l. contro Giuseppe Latorraca, avente a oggetto la domanda di accertamento di invalidità della transazione 12.8.2006 aveva rigettato la domanda con



sentenza 41/2013, è stato chiamato nel primo grado del secondo giudizio, la cui sentenza d'appello è oggetto della presente impugnazione, a decidere in via d'eccezione riconvenzionale, la medesima questione sollevata dai convenuti, parti diverse da Bellaria s.r.l., ma chiamati a rispondere quali amministratore e liquidatore per l'inadempimento della medesima transazione».

Ad avviso del ricorrente, «per tale ragione il Tribunale... non ha potuto avere la medesima serenità e obiettività che avrebbe avuto senza un componente, peraltro il relatore, portatore di un pregiudizio in quanto giudice della sentenza 41/13 avente il medesimo oggetto».

9.- Il motivo non è fondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la norma dell'art. 51 cod. proc. civ. non è suscettibile di applicazione analogica e nemmeno estensiva (Cass., 27 dicembre 1996, n. 11505; Cass., 9 febbraio 1998, n. 1323; 14 luglio 2006, n. 16119).

La specie rappresentata dal ricorrente richiama due distinti giudizi, svoltisi avanti al Tribunale di Taranto: uno con R.G. n. 447/2009; l'altro (ora pendente avanti a questa Corte) con R.G. n. 6822/2009. La norma dell'art. 51 n. 4 cod. proc. civ. è univoca, peraltro, nel fermare l'astensione obbligatoria al caso in cui il giudice «ha conosciuto» della causa «in altro grado del processo o come arbitro o via ha prestato assistenza come consulente tecnico».

Può non essere inopportuno ricordare, in connessione con quanto appena rilevato, che la recente pronuncia di Cass., 5 giugno 2019, n. 15268 ha espressamente ribadito che la norma in discorso «è rivolta ad assicurare la necessaria alterità del giudice chiamato a decidere, in sede di impugnazione, sulla

medesima *res iudicanda* in un unico processo, per cui l'obbligo non può essere inteso nel senso di operare in nuovo e distinto procedimento»: «ancorché riguardante le stesse parti» (come peraltro non è nel caso di specie) e «pur se implicante la risoluzione di identiche questioni» (secondo quanto allega, nel caso di specie, il ricorrente).

10.- Il secondo motivo di ricorso assume «violazione di legge ex art. 360 n. 3 in relazione agli artt. 1971, 1975, 1419, 1325 cod. civ., 12 preleggi, 1434 e 1418 cod. civ., in relazione all'art. 629 cod. pen.».

Nel concreto, il motivo assume che² errata la qualificazione di «transazione generale» fatta propria dalla Corte di Appello: si tratta, invece, di una transazione speciale «in quanto relativa a rapporti specificamente dedotti e individuati»; comunque, tale qualificazione è irrilevante per la valutazione dell'applicazione dell'art. 1971 cod. civ., in quanto «la transazione generale trova disciplina eccezionale nell'ipotesi tassativa e speciale descritta dall'art. 1975 cod. civ.».

Nella specie – prosegue il motivo – è peraltro «pacifico che la domanda di nullità del contratto con cui Bellaria aveva acquistato il suolo ... si connotava di temerarietà»; sì che determinante è il problema della «rilevanza della pretesa temeraria» rispetto alle altre pretese pure fatte oggetto di transazione. Tale problema va risolto – assume il ricorrente – non già sulla base del criterio dell'eventuale totale infondatezza delle pretese fatte valere da una delle parti della transazione, bensì sulla base della c.d. regola di propagazione di cui all'art. 1419 cod. civ.

11.- Il motivo non è fondato.

Secondo l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte, si ha transazione «generale», quando le parti in lite «chiudono

definitivamente ogni contestazione su tutti i loro pregressi rapporti», quando l'accordo investe, cioè, «ogni contrapposta pretesa» rispetto ai rapporti in essere tra le parti (cfr., di recente, Cass., 5 luglio 2019, n. 18129).

A questo criterio si è indubbiamente attenuta la sentenza impugnata, che ha per l'appunto rilevato come la transazione esaminata concernesse tutte contrapposte pretese correnti tra le parti (cfr. sopra, il n. 4). Lo stesso ricorrente, d'altro canto, non viene a isolare, in proposito, altre pretese, o rapporti, che le parti dell'accordo in questione abbiano trascurato o comunque lasciato da parte.

E' da aggiungere che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la transazione generale può essere impugnata ex art. 1971 cod. civ., solo se la pretesa complessivamente fatta valere da una parte sia «totalmente» infondata e sempre che la stessa versi in mala fede (Cass., 25 settembre 2015, n. 19023; Cass., 3 aprile 2003, n. 5139).

12.- Col terzo motivo, il ricorrente assume che la sentenza impugnata ha errato nello stabilire la responsabilità ex art. 2395 e 2476 cod. civ. di Antonio Mola e Michele Dipierro. Questo perché la pronuncia ha ritenuto «gli amministratori direttamente responsabili per i danni da inadempimento della transazione sulla base di una ricostruzione della vicenda fondata sulla riconducibilità dell'inadempimento alla volontà dell'organo di amministrazione, ma senza l'isolamento nella fattispecie di alcun comportamento degli amministratori atto a collocarsi fuori dalla sfera di operatività della rappresentanza organica e quindi in assenza di un qualsiasi atto degli amministratori che non fosse reversibile sulla società».

13.- Il motivo non merita di essere accolto.

Ha riscontrato la pronuncia di Cass. 3 aprile 2007, n. 8359, che «secondo l'orientamento ormai consolidato», non rileva che il «danno sia stato arrecato dagli amministratori nell'esercizio del loro ufficio o al di fuori di tali incombenze, ovvero che tale danno sia ricollegabile a un inadempimento della società, né infine che l'atto lesivo sia stato eventualmente compiuto dagli amministratori nell'interesse della società e a suo vantaggio, dato che la formulazione dell'art. 2395 cod. civ. pone in evidenza che l'unico dato significativo ai fini della sua applicazione è costituito appunto dall'incidenza del danno».

Con riferimento al caso specifico, che qui rileva, della responsabilità degli amministratori in relazione all'inadempimento contrattuale di una società di capitali, questa Corte ha in più occasioni enunciato il principio per cui la sussistenza di una «condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dal terzo contraente» si pongono come elementi tanto necessari, quanto sufficienti al riguardo (cfr., tra le altre, Cass., 8 settembre 2015, n. 17794; Cass., 12 giugno 2019, n. 15822).

E' appena il caso di precisare che la valutazione del carattere doloso o colposo del comportamento nel concreto tenuto dagli amministratori è accertamento di fatto che esula dal sindacato proprio del giudizio dei legittimità.

14.- Col quarto motivo, il ricorrente denuncia nullità del procedimento ex art. 369 n. 4 cod. proc. civ. e omesso esame di fatto decisivo per l'esito del giudizio.

La Corte territoriale – si rileva in proposito – non ha proprio preso in considerazione il fatto che la «mancanza di riferibilità agli amministratori dell'inadempimento della società e del mancato rinnovo della fideiussione emergeva dal fatto che non

vi era attivo idoneo a far fronte ai due debiti, l'uno verso il Latorraca l'altro verso la Banca creditrice con garanzia ipotecaria sui due immobili per importo corrispondente al loro valore». D'altronde – si aggiunge – «il rinnovo della fideiussione in una situazione di certa incapienza avrebbe esposto il fideiussore all'escussione e la società Bellaria, già priva di risorse finanziarie, al regresso».

15.- Il motivo è inammissibile.

Come si è visto nell'esame del terzo motivo di ricorso (n. 13), la circostanza che il comportamento degli amministratori risulti eventualmente conforme all'interesse della società non costituisce causa di esonero, o alleviamento, della responsabilità ex artt. 2395 e 2476 cod. civ. Così come non lo è l'aver nel concreto preferito procedere a pagare un creditore, piuttosto che un altro (in proposito è anche da ricordare il principio espresso dalla norma dell'art. 216 comma 3 legge fall.).

16.- Il quinto motivo di ricorso articola due censure.

La prima – che assume nullità del procedimento ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ. – si sostanzia nel rilevare che l'affermazione della Corte pugliese «per coinvolgere il Mola nelle responsabilità gestorie, pur avendo riconosciuto che lo stesso aveva cessato la carica in data anteriore, ancorata alla sua posizione di amministratore di fatto, tanto che il Dipierro è stato qualificato una "testa di paglia", è frutto di suggestione non ancorandosi ad alcun dato processuale».

La seconda – che assume violazione di legge in relazione agli artt. 2727 e 2729 cod. civ. – rileva che, comunque, l'affermazione della Corte territoriale per cui «Dipierro sarebbe stato un uomo di paglia di Mola è in astratto frutto di un vizio



del ragionamento presuntivo ... del tutto privo dei requisiti di gravità, precisione e concordanza».

17.- Il motivo è inammissibile.

Lo stesso difetta, infatti, del necessario requisito della autosufficienza, posto che non indica né la data in cui Antonio Mola sarebbe cessato dalla carica di amministratore, né riporta gli atti e i modi in cui, nel corso del giudizio di merito, l'attuale ricorrente avrebbe riportato le pur occorrenti indicazioni ~~di~~ registro delle imprese.

Il rilievo è, in sé stesso, dirimente. Tanto più che la sentenza impugnata riscontra in modo esplicito che «il Mola quale amministratore di Bellaria non si presentava dinnanzi al notaio il 31.1.2009 per il definitivo trasferimento degli immobili compromessi» (cfr. p. 2) e, sulla scia di ciò, che – secondo quanto affermato dal controricorrente – la scadenza della rata della polizza fideiussoria, che non è stata onorata, cadeva il 31 dicembre 2008.

18.- In conclusione, il ricorso va respinto.

Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di € 8.100.00 (di cui € 100,00 per esborsi), oltre a spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* d.p.r. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di

contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma del comma 1 *bis* dell'art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile - 1, addì 20 novembre 2019.